



RURAL/ITER

Formazione e innovazione
per nuovi imprenditori
agricoli

Il Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI)
per la produttività e sostenibilità in agricoltura


Giulio Cardini - *Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*




RURAL/ITER



Colmare la distanza tra ricerca e aziende



Colmare la distanza tra ricerca e aziende



Le principali fonti

- Commissione europea (2010). **Comunicazione della Commissione UE “La PAC verso il 2020”** COM (2010) 672.
- Commissione europea (2012). **Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"COM (2012) 79** del 29 Febbraio 2012.
- **Regolamento (UE) N. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Quali risorse?

- Programmi di sviluppo rurale
- Politiche europee della ricerca (Orizzonte 2020)
- Fondi SIE
- Politiche nazionali

Che cos'è l'innovazione?

Innovazione è l'attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 2012)

AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS IN TRANSITION - a reflection paper

Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels – March 2012

L'innovazione è una nuova idea che, una volta messa in pratica, si rivela di successo. L'innovazione può essere tecnologica o non tecnologica, organizzativa o sociale. L'innovazione può basarsi su pratiche nuove, ma anche tradizionali applicate in un contesto geografico o ambientale nuovo. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, una nuova pratica, un nuovo servizio, un nuovo processo produttivo o un nuovo tipo di organizzazione. Una nuova idea può essere definita innovazione solo se è ampiamente adottata e si rivela utile nella pratica.

Guidelines on programming for innovation and the implementation of the eip for agricultural productivity and sustainability EUROPEAN COMMISSION

Che cos'è l'innovazione?

L'innovazione è una nuova idea che, una volta messa in pratica, si rileva di successo. L'innovazione può essere tecnologica o non tecnologica, organizzativa o sociale. L'innovazione può basarsi su pratiche nuove, ma anche tradizionali applicate in un contesto geografico e ambientale nuovo. Una nuova idea può essere un nuovo prodotto, una nuova pratica, un nuovo servizio, un nuovo processo produttivo o un nuovo tipo di organizzazione. Una nuova idea può essere definita innovazione solo se è ampiamente adottata e si rivela utile nella pratica.

Una nuova idea messa in pratica con successo

Guidelines on programming for innovation and the implementation of the eip for agricultural productivity and sustainability EUROPEAN COMMISSION



I sistemi di diffusione dell'innovazione

- **Lineare**





- **Interattivo**

I sistemi di diffusione dell'innovazione

- **Lineare**

(scienza, ricerca  processo diretto
 utilizzatori)

- **Interattivo**

(scienza, ricerca  pratica produttiva
 collaborazione/scambio di
informazioni  partecipazione
 progettazione dal basso co-ownership)

Le 6 priorità dello sviluppo rurale 2014 – 2020

Articolo 5 **REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013**

1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

2) potenziare in tutte le regioni la **redditività** delle aziende agricole e la **competitività** dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste,

3) promuovere **l'organizzazione della filiera** alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

4) preservare, ripristinare e valorizzare gli **ecosistemi** connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5) incentivare **l'uso efficiente delle risorse** e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al **clima** nel settore agroalimentare e forestale

6) adoperarsi per **l'inclusione sociale**, la riduzione della povertà e **lo sviluppo economico nelle zone rurali**

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Finalità del PEI

Articolo 55


- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la **redditività**, la **produttività**, la **competitività**, la **riduzione delle emissioni**, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e **forestale**, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
- b) contribuire all'**approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali**, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'**ambiente**, mitigazione dei **cambiamenti climatici** e adattamento ad essi;
- d) **gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.**

I Gruppi operativi (GO)

art.55 - **art.56** – art.57

I Gruppi operativi (GO)

Articolo 56



Funzioni dei gruppi operativi

Articolo 57

- **Piano**
- **Progetto innovativo**
- **Descrizione dei risultati attesi (obiettivi PEI, priorità SR)**
 - **incrementare la produttività
e migliorare la gestione sostenibile delle risorse**
- **Utilizzano le misure dello SR**
- **Divulghano i risultati (rete PEI e non solo)**

I Gruppi Operativi si costituiscono con riferimento ad una specifica **opportunità** da promuovere e/o una particolare **problematica** da risolvere mediante soluzione/i innovativa/e

La composizione di un GO è variabile nella tipologia dei membri e nel loro numero in quanto dipendono dai contenuti che si intende affrontare e dai soggetti che sono ad essi interessati.

Le Autorità di Gestione dei PSR stabiliscono le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione. Possono dare indicazioni relative ai tipi di progetti, ai tipi di azioni e alla composizione dei GO. Le AdG possono specificare nei PSR come combinare l'art.35 con gli art.14, 15, 17, 19, 27 e altri (altre misure)

GO



a) identità legale

oppure



b) un regolamento

a) E' necessaria una forma costitutiva che abbia **identità legale** e consenta di attribuire le responsabilità con riferimento alla gestione dei finanziamenti assegnati.

In Italia, le tipologie di aggregazione indicate sono:

- Associazioni Temporanee di Impresa,
- Contratti di rete,
- Associazione Temporanea di Scopo

b) Oppure il GO deve darsi **un regolamento** che attribuisce le responsabilità
(chi è responsabile per ogni parte del sostegno ricevuto)
Se il progetto prevede un investimento deve essere chiaro nel documento chi è responsabile , chi fornisce il co-finanziamento, chi sarà il proprietario dell'opera realizzata una volta che il progetto si è concluso (se l'opera a quel tempo avrà ancora un valore),
Organizzazione chiara - tracciabilità.

- Il beneficiario potrà essere il GO stesso o i singoli membri del GO.
- Il GO può scegliere uno dei propri membri come *capofila* (ad esempio per presentare le domande di pagamento, coordinamento etc.)
- *Quanti progetti? 1!*
- *Quanto tempo dura il progetto? MAX 7 anni*
- *Che differenze tra un GO e un GAL? (singolo progetto, territorio, strategia ...)*

Risorse

- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale **(FEASR)**
 - Programmi di sviluppo rurale, PSR
 - Misura Cooperazione (=Misura 16 e sottomisure; art.35 del Reg. 1305/2013; Reg. 808/2014)
 - *costituzione, la gestione, la programmazione* (inclusi studi propedeutici, animazione e divulgazione dei risultati), nonché le iniziative e gli interventi innovativi in azienda
 - Altre misure: art. 14, 15, 17, 19, 26, 27 ...
- Orizzonte 2020
- Altri fondi europei: FESR - [fondo europeo di sviluppo regionale](#) e FSE - [Fondo sociale europeo](#)

Misura 16, Cooperazione, Art. 35

il sostegno è concesso per...

la cooperazione tra ...minimo 2 soggetti!

- Costituzione e gestione dei GO del PEI.
- Realizzazione del progetto del GO, attraverso le azioni di cui all'art.35 (2) dalla lettera a) a k)

Misura 16, Cooperazione, Art. 35

il sostegno è concesso per...

- art.35 (2) (a...k), ad esempio:
 - progetti pilota;
 - sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale ;
 - cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
 - azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
 - cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
 - stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

Misura 16, Cooperazione, Art. 35

sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo...

- Il costo degli studi fattibilità, piani aziendali, piani di gestione forestale, animazione;
- I costi di esercizio della cooperazione (es. coordinatore);
- I costi diretti del progetto; i costi legati all'attuazione del piano;
- I costi di un *innovation broker* (che aiuti a costituire il GO e/o a elaborare il progetto)

Gli **innovation broker**

promuovono l'innovazione, le opportunità di finanziamento per l'innovazione, organizzano eventi e animano gruppi, coordinano e facilitano i progetti, collegano il mondo della ricerca con le aziende, supportano la disseminazione dei risultati.

- I costi di un *innovation broker* (che aiuti a

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cooperazione

16

sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

16.1

sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

16.2

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

16.3

sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

16.4

sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

16.5

sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

16.6

sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

16.7

sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

16.8

sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

16.9

altri

16.10

Misura 16, Cooperazione, Art. 35

il sostegno è concesso per...

- Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi
- Applicazione e adattamento in un nuovo contesto geografico/ambientale di un'idea esistente altrove
- Non per attività di ricerca!

- **M 1; Art.14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**
- **M 2; Art.15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole**
- **M 4; Art.17 Investimenti in immobilizzazioni materiali**
- **M 6; Art.19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori; per attività extra-agricole ...)**
- **M 8.6; Art.26 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (incrementare il potenziale forestale, accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali ...)**
- **M 9; Art.27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (per l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato, la commercializzazione in comune dei prodotti, la promozione di processi innovativi ...)**
- ...

RETE RURALE NAZIONALE 2014-2020



art.54

La Rete Rurale Nazionale, **RRN** riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato

Il ruolo della **RRN** relativamente all'innovazione

- art.54: ...promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali

La RRN supporterà i GO del PEI

- Ricerca partner
- Attività di rete

Grazie per l'attenzione!